



FIRST CISL

Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario
DONNE E POLITICHE DI PARITÀ E DI GENERE

Approfondimento FIRST CISL

Congedo parentale: elevazione dell'indennità all'80% per un mese

Riferimenti normativi

Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303 del 29-12-2022); Circolare Inps n. 45 del 16 maggio 2023; Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022); Direttiva UE 2019/1158 del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio; Messaggio Inps n. 3066 del 4 agosto 2022; Messaggio Inps n. 3096 del 5 agosto 2022; Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

23 maggio 2023

Novità

La Legge di bilancio 2023 ha **aumentato l'indennità Inps** spettante ai genitori per uno dei mesi di congedo parentale, portandola **dal 30% all'80%** della retribuzione giornaliera. Con la Circolare 45 del 16 maggio 2023 l'Inps ha reso note le disposizioni amministrative e operative in materia di indennità di congedo parentale per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti a seguito, appunto, della modifica apportata all'articolo 34, comma 1, del D.lgs. 26 marzo 2001, n.151.

La previsione opera **in alternativa tra i genitori** e trova applicazione unicamente per le **lavoratrici e i lavoratori dipendenti**, sia del settore privato che del settore pubblico, che abbiano **terminato il congedo di maternità** o, in alternativa, di **paternità successivamente al 31 dicembre 2022**. Per avere diritto alla maggiorazione dell'indennità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 tale periodo dovrà essere fruito dai genitori **entro il sesto anno di vita della figlia o del figlio o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia** della/del minore in caso di adozione o di affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età.

Applicabilità

Ai fini dell'identificazione della platea di coloro che hanno diritto all'applicazione della normativa in oggetto, si deve rilevare che il legislatore ha modificato il solo articolo 34 del D.lgs. n. 151/2001; ne deriva che l'elevazione dell'indennità riguarda **esclusivamente le lavoratrici e i lavoratori dipendenti**; restano pertanto escluse tutte le altre categorie di lavoratrici e lavoratori autonome/i di cui al Capo XI del T.U., iscritte/i alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, ecc.

Conseguentemente, se un genitore è lavoratrice/lavoratore dipendente e l'altra/o genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione spetta solo al genitore lavoratrice/lavoratore dipendente.

Modalità di fruizione

La modifica normativa recata dalla Legge di Bilancio 2023 **non aggiunge un ulteriore mese di congedo** parentale indennizzato all'80% della retribuzione, infatti la legge dispone **solo l'elevazione dell'indennità all'80% (invece del 30%)** della retribuzione limitatamente a uno dei tre mesi spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all'altro, a condizione che la mensilità indennizzata all'80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) della/del minore.

Si deve evidenziare che **il mese indennizzato all'80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori** e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.

Approfondimento FIRST CISL

La fruizione “alternata” tra i genitori, prevista dalla nuova declinazione dell’articolo 34 del D.lgs. n.151/2001, **non preclude la possibilità di fruirla nei medesimi giorni e per la stessa figlia o lo stesso figlio**, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Per agevolare la comprensione dell’operatività della nuova disposizione, la Circolare Inps n. 45 del 16/5/2023 fornisce il seguente **esempio**:

“due genitori chiedono entrambi, per la/lo stessa/o figlia/o minore di 6 anni, un periodo di 15 giorni di congedo parentale dal 1° al 15 febbraio 2023, indennizzabile all’80%. I periodi sono entrambi indennizzabili ed esauriscono il mese con copertura all’80% dei due genitori”.

I mesi di congedo parentale fruibili da entrambi i genitori o dal “genitore solo”, previsti dall’articolo 32 del D.lgs. n. 151/2001 (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), risultano indennizzabili secondo la seguente modalità:

- **un mese è indennizzato all’80% della retribuzione** (nel limite dei 6 anni di vita - o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento – della/del minore);
- **8 mesi sono indennizzati al 30%**, a prescindere dalla situazione reddituale della/del richiedente;
- **il rimanente mese** (2 mesi solo nel caso di fruizione da parte del padre di un periodo di congedo parentale intero o frazionato uguale o superiore a tre mesi) non è indennizzato, salvo il caso in cui la/il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs. n. 151/2001.

IMPORTANTE

Per la fruizione del mese di congedo indennizzato all’80% i genitori hanno tempo fino al compimento del sesto anno di vita della bambina o del bambino o dall’entrata in famiglia della/del minore in caso di adozione o affido, dunque il legislatore ha previsto un **termine** entro cui fruire dell’indennità all’80% della retribuzione **più breve** rispetto al termine di 12 anni di vita (o 12 anni dall’ingresso in famiglia) della/del minore, ma resta comunque **confermato l’utilizzo del consueto criterio cronologico di indennizzo** già in essere per i periodi di congedo parentale al 30% della retribuzione.

Limite di indennizzo

Fermo restando i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, nonché i termini temporali entro cui è possibile fruirla, i periodi di congedo parentale:

- fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratrici e lavoratori dipendenti in relazione alle figlie e ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso della/del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o,

Approfondimento FIRST CISL

in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 – sono **indennizzati all'80%** della retribuzione, fino al raggiungimento del **limite di un mese**;

- i successivi periodi, da fruire entro i 12 anni di età della figlia/o, sono **indennizzati al 30%** della retribuzione, fino al raggiungimento del **limite di 9 mesi** (comprensivo del primo mese indennizzato all'80%);
- i restanti periodi di congedo parentale, fino al **limite di 10 mesi** (o di 11 mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), **non sono indennizzati**, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione (cfr. l'art. 34, comma 3, del T.U.).

Genitori adottivi affidatari o collocatari

L'elevazione all'80% della retribuzione dell'indennità in trattazione si applica **anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari** e interessa **tutte le modalità di fruizione** del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, frazionato a giornate o in modalità oraria.

Decorrenza mese di congedo indennizzato all'80%

La nuova previsione normativa **interessa** solamente i **genitori** che **terminano** (anche per un solo giorno) il **congedo di maternità** (ovvero di **paternità**) **successivamente al 31 dicembre 2022**.

Sono, quindi, **esclusi** tutti i **genitori** che abbiano **concluso** la **fruizione** del congedo di maternità o di paternità **al 31 dicembre 2022**.

È importante evidenziare che il comma 359 dell'articolo 1 della Legge n. 197/2022 si riferisce al generale congedo di paternità disciplinato nel Capo IV del T.U.; ne consegue che il diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all'80% spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nell'anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio di cui all'articolo 27-bis del D.lgs. n. 151/2001 oppure di congedo di paternità alternativo ai sensi dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo.

Considerato, inoltre, che il mese di congedo parentale all'80% spetta solo alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, è necessario precisare che, in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, o a una delle Gestioni speciali delle lavoratrici e dei lavoratori autonome/i, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre (in quanto la legge di Bilancio 2023 si riferisce alla sola fine del congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti di cui al Capo III del T.U.), rilevando, invece, il solo termine finale del congedo di paternità di cui agli articoli 27-bis, 28 e 31 del T.U.

Approfondimento FIRST CISL

Al fine di rendere più chiari i criteri di operatività della norma, la circolare Inps n. 45 del 16 maggio 2023 riporta i seguenti **esempi**:

Esempio n. 1

Figlia/o nata/o il 15 novembre 2022. La madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 15 febbraio 2023, il padre ha fruito di 15 giorni di congedo parentale dal 16 novembre 2022 al 30 novembre 2022 (indennizzati al 30% della retribuzione), il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 15 gennaio 2023 al 14 febbraio 2023.

Il mese di congedo parentale fruito nel 2023 dal padre è indennizzato all'80% della retribuzione, in quanto il congedo di maternità termina successivamente al 31 dicembre 2022 e non risulta essere stato fruito dalla coppia il mese di congedo indennizzato introdotto dalla legge di Bilancio 2023. Ne consegue che alla lavoratrice madre, finito il periodo di congedo di maternità, spettano massimo 6 mesi di congedo parentale indennizzabili al 30%, essendo stato il mese di congedo parentale indennizzabile all'80% della retribuzione già fruito dal padre.

Esempio n. 2

Madre lavoratrice dipendente che fruisce del congedo di maternità, esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2022 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2023; il padre lavoratore dipendente fruisce di 3 mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 indennizzati al 30% della retribuzione (si tratta dei suoi 3 mesi non trasferibili all'altro genitore); il padre fruisce, inoltre, di 1 mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2023 al 9 febbraio 2023. Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel 2023 è indennizzabile solo al 30% e non all'80% della retribuzione, in quanto l'elevazione dell'indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore **e non trasferibili all'altro** (primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del T.U.).

La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato all'80% (se fruito entro i 6 anni di vita della figlia/o).

Esempio n. 3

Figlia/o nata/o il 15 agosto 2022 e contemporaneo decesso della madre lavoratrice dipendente; il padre lavoratore dipendente fruisce del congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28 del T.U. per il periodo residuo non fruito dalla madre fino al 15 novembre 2022; il padre fruisce altresì di 5 giorni di congedo di paternità obbligatorio dal 12 al 16 dicembre 2022 e di altri 5 giorni dal 9 al 13 gennaio 2023, adempiendo in tale modo all'obbligo di fruire di 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio di cui all'articolo 27-bis del T.U. entro i 5 mesi dalla nascita della/del figlia/o (15 agosto 2022 - 15 gennaio 2023).

Il padre ha diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione, avendo terminato il periodo di congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2022.

Come presentare la domanda

L'Inps, con la circolare n. 45 del 16 maggio 2023, dispone che, anche per il mese di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione, la domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei canali di seguito riportati

- **portale web**, www.inps.it, (utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page>Lavoro>Congedi,permessie certificati) se si è in possesso di una tra le seguenti identità digitali:
 - CIE (Carta di identità elettronica)
 - CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
 - SPID almeno di livello 2;
- **Contact center integrato**, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- **Patronato Inas Cisl** o altro patronato abilitato.